

**DELIBERA N. 172/06/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 20/05/TLC/DGC AVVIATO NEI  
CONFRONTI DI ATLANET S.P.A. PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA DELIBERA 9/03/CIR AVENTE  
AD OGGETTO IL PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE  
TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 marzo 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS”*;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 20/05/TLC del 21 ottobre 2005, notificato in data 7 novembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Atlanet S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 20 e sede operativa in Roma, Viale E. Spalla, n. 9, la violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995 n. 481, per aver pubblicizzato la numerazione *“89224258”*, di cui la medesima società detiene la titolarità dei diritti d'uso, senza riportare correttamente l'indicazione, nel relativo messaggio, del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'I.V.A.;

VISTA la nota pervenuta in data 6 febbraio 2006, con cui la società Atlanet S.p.A. ha trasmesso copia della ricevuta del bollettino - c/c 871012- intestato alla tesoreria

provinciale dello Stato di Roma, producendo, successivamente, l'originale, che attesta il pagamento in data 20 dicembre 2005 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), determinata ai sensi dell' articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell' atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela del consumatore;

SENTITA la relazione del Commissario, Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 20/05/TLC, avviato nei confronti della Società Atlanet S.p.A., per la violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 marzo 2006

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola